



STATUTO ORGANICO

DELLA FONDAZIONE “ASILO INFANTILE DI PONT-SAINT-MARTIN”

Art. 1°)

In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo in data 4 maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle istituzioni di assistenza e beneficenza a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), nonché nell'articolo 37, comma 4, della Legge della Regione Valle d'Aosta in data 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), contenente disposizioni per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Valle d'Aosta, è costituita una Fondazione denominata “Asilo Infantile di Pont Saint-Martin”.

La Fondazione ha sede in Pont-Saint-Martin, via Baraing n. 8 ed è affiliata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne Cattoliche d'ispirazione Cristiana).

Art. 2°)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili già di proprietà dell'Ente Morale Asilo infantile di Pont-Saint-Martin, riconosciuto con R.D. 12 dicembre 1980 a Firenze come istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire venduto aumentato con, oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

Art. 3°)

La Fondazione ha i seguenti scopi:

- a) Gestire la scuola d'infanzia già di proprietà dell'ente morale “Asilo Infantile di Pont-Saint-Martin”, ubicata nel comune di Pont-Saint-Martin in via Baraing, 8;
- b) Accogliere presso la suddetta scuola dell'infanzia i bambini di ambo i sessi residenti nel Comune di Pont-Saint-Martin o nei Comuni limitrofi, con precedenza ai bambini residenti in Valle d'Aosta, con preferenza per gli orfani, per quelli appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate e per quelli i cui genitori sono costretti, per ragione di lavoro, a stare fuori casa per gran parte del giorno;
- c) Offrire loro la possibilità di usufruire della mensa per il pasto di mezzogiorno e della merenda, anche a costi contenuti;
- d) Contribuire alla loro educazione fisica, morale, civile e religiosa di fede cattolica cristiana;
- e) Allestire e gestire direttamente o indirettamente attività sussidiarie o di supporto anche di tipo commerciale;

- f) Promuovere attività culturali e ospitare strutture di interesse pubblico aventi finalità educative.

Art. 4°)

Alla scuola materna può essere annesso un corso elementare, affidato ad insegnanti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche della regione Valle d'Aosta.

Art. 5°)

La Fondazione provvede alla propria esistenza ed ai suoi scopi:

- a) Con le rendite patrimoniali;
- b) Con le contribuzioni di privati;
- c) Con i finanziamenti annuali erogati dalla Regione Valle d'Aosta in applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, nonché con eventuali finanziamenti accordati dallo Stato;
- d) Con il prodotto delle sottoscrizioni;
- e) Con sussidi annuali, temporanei, accordati da Istituzioni ed Enti Pubblici;
- f) Con ogni altro provento destinato a finanziare gli scopi della Fondazione.

Art. 6°)

La Fondazione è retta dall'Assemblea Generale dei soci e da un Consiglio di Amministrazione.

I SOCI E L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7°)

E' socio di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di Pont-Saint-Martin.

I soci in regola dell'"Ente morale Asilo di Pont-Saint-Martin" , diventano di diritto soci della Fondazione che sostituisce l'ente Morale.

Diventano inoltre soci coloro i quali versano, in una sola volta all'atto della sottoscrizione alla Fondazione, una somma non inferiore ad Euro 150,00. Tale somma può essere aumentata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno solare.

Perdono la qualità di soci coloro i quali senza giustificato motivo, risultino assenti a tre assemblee consecutive.

Art. 8°)

L'Assemblea Generale è composta dai soci della Fondazione, aventi tutti diritto di voto deliberativo.

Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente o deliberazione del Consiglio di Amministrazione, od in seguito a domanda di un terzo di quelli che hanno diritto ad intervenire od infine per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 9°)

All'Assemblea Generale spetta di diritto di:

- a) Nominare a scrutinio segreto due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e 3 revisori dei conti;
- b) Deliberare sulla radiazione dei soci;
- c) Deliberare sugli oggetti messi all'ordine del giorno o proposti alla discussione dal Presidente;
- d) Approvare le modificazioni allo Statuto.
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dovranno essere, in ogni caso, attinenti allo scopo della Fondazione e non potranno incidere sui caratteri fondamentali della medesima.

Art. 10°)

Ogni membro dispone di un singolo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono valide in prima seduta, quando sono presenti la metà più uno dei membri che hanno diritto di intervenire ed in seconda seduta, qualunque ne sia il numero, purché non inferiore al doppio dei componenti il Consiglio Amministrativo.

Qualora i membri dell'Assemblea generale, siano, per mancanza di sottoscrittori, ridotti a meno del doppio dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti spettanti nel Consiglio stesso.

DEL PRESIDENTE

Art. 11°)

Spetta al Presidente

- a) Rappresentare la Fondazione
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese
- c) Assumere i dipendenti
- d) Sospendere o licenziare per gravi ed urgenti motivi i dipendenti
- e) Prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti improrogabili, salvo riferirne al Consiglio d'Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12°)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri con diritto di voto, compreso il Presidente, di cui 2 nominati dall'assemblea dei soci, un membro di diritto nominato dal Sig. Sindaco del Comune di Pont – Saint-Martin o suo delegato, un membro di diritto nominato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Valle d'Aosta o suo delegato ed infine è membro di diritto il Parroco "Pro Tempore" del Comune di Pont-Saint-Martin.

Il Presidente è nominato nel proprio seno dal Consiglio stesso.

Nel caso di vacanza della sede parrocchiale entra nel Consiglio di Amministrazione il primo escluso della votazione dei soci.

In caso di assenza o d'impedimento dal Presidente, ne fa le veci con tutte le necessarie attribuzioni, un Vice Presidente, nominato nel proprio seno dal Consiglio d'Amministrazione. Il Vice Presidente sarà a sua volta sostituito dal membro più anziano di età fra quelli che sostituiscono il Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è decisa dal Consiglio e comunicata dal Presidente.

Art. 13°)

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) Nominare nel proprio interno il Presidente
- b) Nominare nel proprio interno il Vice Presidente
- c) Nominare il Segretario Amministrativo della Fondazione
- d) Approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente
- e) Approvare entro il mese di maggio il conto consuntivo dell'anno precedente
- f) Affidare ai propri membri ed al segretariato la firma degli atti

Art. 14°)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il bisogno lo richieda, sia per determinazione del Presidente sia per ordine dell'Autorità Governativa, sia su domanda di tre membri del Consiglio d'Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento; promulga i regolamenti amministrativi e di servizio interno, promuove quando occorre la modifica dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 15°)

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio o eventuale compenso dovuto alla assunzione da parte di un consigliere, della carica di Segretario Amministrativo della Fondazione.

DELLE DELIBERAZIONI E DEL SEGRETARIO

Art. 16°)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente con votazioni palese.

I processi verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Amministrativo della Fondazione.

Art. 17°)

Il Segretario Amministrativo della Fondazione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede pure a determinare i compiti e la retribuzione.

La gestione della Fondazione è controllata da un collegio di Revisori, costituito da tre membri nominato dall'Assemblea del Soci ogni 5 anni.

I revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo contabile.

Art. 19°)

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, da un istituto bancario autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20°)

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale se non sono muniti delle firme del Presidente o del Vice Presidente e del segretario.

Art. 21°)

La vigilanza igienico sanitaria sulla scuola è di competenza del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e delle autorità preposte.

I modi di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti nei contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Per quanto riguarda i titoli d'idoneità del personale dirigente ed insegnante, l'educazione ed il metodo di insegnamento devono essere consoni alle condizioni locali ed ai principi cattolici.

La vigilanza sull'andamento educativo dell'Istituto spetta al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22°)

E' facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione visitare la scuola per assicurarsi del regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica.

Le nomine del personale, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel rispetto delle normative vigenti, della Convenzione in atto con l'Amministrazione Regionale e dei contratti collettivi di lavoro.

NORMA TRANSITORIA

Art. 23°)

Sino all'entrata in carica dei nuovi organi previsti dal presente Statuto, l'amministrazione della Fondazione rimane affidata agli organi attualmente previsti per l'Ente Morale Asilo di Pont-Saint-Martin.